

DELIBERA N. 159/19/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DELLA REGIONE CALABRIA PER LA
VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 15 maggio 2019;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 71 del 25 marzo 2019, sono stati convocati per il giorno 26 maggio 2019 i comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 71 del 25 marzo 2019, è stata definita l'assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

VISTA la delibera n. 94/19/CONS, del 28 marzo 2019, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia fissata per il giorno 26 maggio 2019”*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 4 aprile 2019;

VISTE le note del 12 e 24 aprile 2019 (rispettivamente prot.lli nn. 163944 e 179930) con le quali il Comitato regionale per le comunicazioni della Calabria ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti della Regione Calabria a seguito della segnalazione, inoltrata anche dalla Guardia di Finanza-Nucleo di Polizia Economico-Finanziario Catanzaro, e qui pervenuta in data 18 aprile 2019 (prot. n. 173268), del giornalista sig. Emiliano Morrone, per conto della senatrice Bianca Laura Granato del M5Stelle, successivamente integrata, con la quale si denunciano «evidenti e ripetute

violazioni di leggi e regolamenti inerenti la par condicio, nonché un utilizzo che appare distorto e propagandistico dei canali istituzionali della Regione Calabria tramite l'ufficio stampa della Giunta regionale e la propria agenzia di informazione nominata "Calabria Notizie" [con articoli] molti dei quali non sembrano indispensabili [...] trattandosi molto spesso di prese di posizione puramente politiche [...] come si nota dalla continua presenza di nomi e cognomi di Presidente e Assessori regionali all'interno dei testi [e con comunicati] come quello dal titolo "Aeroporto di Crotone, considerazioni sul parere negativo del MIT", in cui vengono espressi duri giudizi politici sconfinanti quasi nello sberleffo di parlamentari con nomi e cognomi nonostante manchi completamente la firma del pezzo». In particolare, si tratta di articoli e comunicati dal titolo "Aeroporto di Crotone, considerazioni sul parere negativo del MIT" e "Oltre 600 volontari ai corsi formativi di protezione civile" (31 marzo 2019), "Oliviero a Lamezia: per contare di più occorre un patto forte" (2 aprile 2019), "Presentato il Piano per il recupero e la valorizzazione dei beni culturali" (4 aprile 2019), "Impiantistica sportiva, Oliviero incontra le associazioni di categoria" e "La Regione Calabria alla fiera del libro per ragazzi di Bologna" (5 aprile 2019), "Il Presidente Oliviero promuove la Calabria al Vinitaly 2019" (7 aprile 2019), "Seconda intensa giornata della Calabria a Vinitaly 2019" (8 aprile 2019) e "Grande partecipazione al convegno sui pagamenti P.A." (9 aprile 2019), in violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. Al riguardo, il Comitato, dopo aver avviato il procedimento e richiesto le controdeduzioni in data 11 e 19 aprile 2019, avendo riscontrato che alcuni articoli ancora disponibili alla data del 24 aprile 2019 e pubblicati sul sito istituzionale della Giunta Regionale della Calabria intitolati "Impiantistica sportiva, Oliviero incontra le associazioni di categoria", "La Regione Calabria alla fiera del libro per ragazzi di Bologna", "Il Presidente Oliviero promuove la Calabria al Vinitaly 2019 - un grande spazio dedicato ai vini", "Terza giornata al Vinitaly 2019: vini e gastronomia protagonisti - Giudici e buyers internazionali che hanno assaggiato i prodotti di eccellenza della Calabria", "Vinitaly: si chiude un'edizione da record per la Regione Calabria" risultavano significativi ed "ictu oculi privi dell'impersonalità ed indispensabilità", da ultimo anche quello dal titolo "Aeroporto Crotone, incontro al MIT sui collegamenti", ha proposto, a seguito dell'istruttoria sommaria, l'applicazione di un provvedimento sanzionatorio;

ESAMINATE, in particolare, la nota del 12 aprile 2019 del Vice Capo dell'Ufficio Stampa della Giunta regionale della Calabria, Francesco Dinapoli, e la nota del Presidente della Giunta regionale della Calabria on. Gerardo Mario Oliviero del 23 aprile 2019 in riscontro rispettivamente alla richiesta di controdeduzioni dal Comitato in data 11 aprile 2019 e 19 aprile seguente - quest'ultima a seguito della nota dell'Autorità del 16 aprile 2019 (prot. n. 168713) di richiesta di accertamento ed esiti istruttori - con le quali si osserva che *"gli articoli menzionati non contrastano con le norme di cui all'art. 9 della L. n. 28/2000", che "il portale istituzionale della Regione Calabria non si discosta dall'esempio fornito dagli altri siti istituzionali" e che infine "tutti i comunicati sono consacrati in forma impersonale e neutrale così da risultare indispensabili per l'efficace assolvimento delle funzioni attribuite all'amministrazione*

regionale alla luce, altresì, della necessaria informazione verso l'esterno correlata dagli obblighi di trasparenza”;

PRESA VISIONE degli articoli e dei comunicati stampa pubblicati sul sito istituzionale della Regione Calabria, oggetto di segnalazione e di accertamento da parte del Comitato regionale per le comunicazioni della Calabria, nonché dell'intera documentazione istruttoria;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 150/2000 si considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* (comma 4), finalizzata, tra l'altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico”* (comma 5);

RILEVATO che l'attività di informazione e comunicazione svolta dall'Ufficio stampa della Giunta regionale della Calabria, attraverso l'Agenzia quotidiana *“Calabria Notizie”*, oggetto di segnalazione ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000, in relazione alle elezioni per il rinnovo dei

membri del Parlamento europeo del 26 maggio 2019, risultando successiva alla convocazione dei comizi elettorali e riconducibile quindi al novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000;

RILEVATO che la citata legge 7 giugno 2000, n. 150, pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28 del 2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale - impersonalità e indispensabilità dei contenuti - risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;

CONSIDERATO che gli strumenti di informazione istituzionali, in particolare nel periodo elettorale, devono attenersi il più rigorosamente possibile ai fatti istituzionali evitando di entrare nella valutazione politica al fine di non contribuire a creare disparità di trattamento tra i soggetti in competizione;

RILEVATO che, nel caso di specie, le attività di comunicazione dell'ufficio stampa della Giunta regionale della Calabria, attraverso l'Agenzia quotidiana "*Calabria Notizie*", appaiono in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto non presentano i requisiti di indispensabilità e impersonalità cui la citata norma ancora la possibile deroga. In particolare, non ricorre il requisito dell'impersonalità in quanto compaiono il nome e il cognome del Presidente della Giunta regionale, di assessori e consiglieri regionali ed esponenti politici, unitamente ad immagini e foto relativi alla partecipazione agli eventi rappresentati, né il requisito dell'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione regionale poichè vengono riportate valutazioni ed opinioni politiche che enfatizzano la particolare descrizione delle iniziative, elementi questi che rendono tali comunicazioni differibili nel tempo;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza di tali comunicazioni oggetto di segnalazione a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO di condividere le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni della Calabria;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, lett. a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale "*l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa*";

RITENUTA necessaria oltre alla pubblicazione di un messaggio recante l'indicazione della violazione commessa, anche, come prassi dell'Autorità, un comportamento conformativo dell'Amministrazione consistente nella rimozione delle sue conseguenze, nella specie, degli articoli e comunicati stampa oggetto di segnalazione realizzati in violazione del divieto di comunicazione istituzionale;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

alla Regione Calabria di cessare dalla condotta accertata, rimuovendo la comunicazione istituzionale realizzata mediante gli articoli e comunicati stampa pubblicati sul sito istituzionale dal titolo *“Impiantistica sportiva, Oliviero incontra le associazioni di categoria”*, *“La Regione Calabria alla fiera del libro per ragazzi di Bologna”*, *“Il Presidente Oliviero promuove la Calabria al Vinitaly 2019 - un grande spazio dedicato ai vini”*, *“Terza giornata al Vinitaly 2019: vini e gastronomia protagonisti - Giudici e buyers internazionali che hanno assaggiato i prodotti di eccellenza della Calabria”*, *“Vinitaly: si chiude un'edizione da record per la Regione Calabria”* e *“Aeroporto Crotone, incontro al MIT sui collegamenti”*, in quanto privi dei requisiti di impersonalità e di indispensabilità, nonché di pubblicare sul sito *web*, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza di detti articoli e comunicati stampa a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. In tale messaggio si dovrà espressamente fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: *“Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli”*, o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla Regione Calabria e al Comitato regionale per le comunicazioni della Calabria e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 15 maggio 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi